



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale in Storia dell'arte

Classe di laurea magistrale LM-89 Storia dell'arte

Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Storia dell'arte definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Storia dell'arte, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. Il Consiglio nomina al proprio interno la Commissione Didattica al fine di gestire le istanze relative alle carriere degli studenti e la Commissione per il coordinamento del colloquio di verifica della preparazione iniziale. Vengono inoltre nominati il vice-coordinatore, il referente per la mobilità studentesca, il referente per i tirocini e il referente per gli orari delle lezioni.

Art. 4

Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5

Accesso al corso di laurea magistrale

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Storia dell'arte occorre possedere uno dei seguenti requisiti curriculari:
 - aver conseguito la laurea in una delle classi L-1 Beni culturali; L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo, della moda; L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ex D.M. 270/2004); oppure nelle classi 13 Scienze dei beni culturali; 23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; 41 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ex D.M. 509/1999) o aver conseguito il diploma accademico di primo livello dell'Accademia di belle arti (ex lege 508/1999);
oppure:
 - aver acquisito almeno 42 CFU in determinati settori scientifico disciplinari come di seguito articolati:
 - almeno 18 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
L-ART/01 Storia dell'arte medioevale;
L-ART/02 Storia dell'arte moderna;
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea;
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro;
L-ANT/07 Archeologia classica;
ICAR/18 Storia dell'architettura;
 - almeno ulteriori 24 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
L-ART/01 Storia dell'arte medievale;
L-ART/02 Storia dell'arte moderna;
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea;
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro;
L-ART/05 Discipline dello spettacolo;
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione;
L-ART/07 Musicologia e storia della musica;
L-ANT/07 Archeologia classica;
 - L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale;
L-ANT/09 Topografia antica;
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica;

L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana;
L-OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale;
ICAR/15 Architettura del paesaggio;
ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento;
ICAR/17 Disegno;
ICAR/18 Storia dell'architettura;
ICAR/19 Restauro;
M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche
M-FIL/04 Estetica
M-PSI/01 Psicologia generale
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

3. Ai fini dell'accesso al corso di laurea magistrale in Storia dell'arte e del regolare progresso degli studi è in ogni caso necessario avere acquisito almeno 6 CFU (o avere raggiunto il livello B1) in una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, presentandone relativa certificazione. Si devono inoltre saper utilizzare correttamente i principali strumenti informatici di base e della comunicazione telematica.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima dell'iscrizione.
5. La verifica della personale preparazione dei candidati, accertato il possesso dei requisiti curriculari, consisterà nella valutazione del curriculum degli studi e in un colloquio sulle discipline storiche e storico-artistiche nell'ambito cronologico che va dal Medioevo all'Età contemporanea. La verifica sarà effettuata da una Commissione formata da docenti del corso e nominata dal Consiglio di corso di studio. Il calendario dei colloqui sarà reso noto tramite pubblicazione nella pagina web del corso.
6. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6 Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato.

Art. 7

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di laurea di buon livello scientifico e con contenuti di originalità redatta sotto la guida di un relatore e con il contributo critico di un correlatore. Essa costituisce il banco di prova della raggiunta maturazione da parte dello studente di un'autonoma capacità di ricerca, valutativa, critica e di giudizio e della sua capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace, con precisione terminologica e concettuale. Deve essere presentata in forma di elaborato scritto e avere per oggetto un argomento rientrante in una delle discipline del Corso.
2. La tesi, con la quale si acquisisce un numero di 24 CFU, riceverà un punteggio massimo di 7 punti. I principali criteri di valutazione consistono in particolare nella valutazione di:
 - impegno dello studente;
 - correttezza ed efficacia della scrittura;
 - originalità e importanza dei risultati.

Art. 8

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9

Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Storia dell'arte è di tipo convenzionale. È possibile l'utilizzo della lingua inglese per favorire i processi legati all'internazionalizzazione e l'utilizzo di forme di didattica a distanza (modalità mista) per alcuni insegnamenti.
2. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 5 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
 - 20 ore dedicate allo studio individuale e/o ad esercitazioni/laboratori.

Art. 10

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento dell'attività formativa "Lingua straniera", lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 11

Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 12
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 13
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.